



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

VISTO lo Statuto;

VISTA la delibera n. 12.04 del 17 luglio 2019 del Senato Accademico;

VISTA la delibera n. 08.02 del 25 luglio 2019 del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

di emanare il Regolamento per la mobilità interdipartimentale

Art. 1 – Destinatari della procedura

1. Il presente regolamento disciplina la mobilità interna inter-dipartimentale per i Professori di prima e di seconda fascia e per i Ricercatori a tempo indeterminato

Art. 2 – Attivazione e tempistica della procedura

1. La mobilità interdipartimentale può attivarsi a seguito di:

- 1) apposito avviso da parte dei Dipartimenti dell'Ateneo;
- 2) istanza da parte dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato.

2. Con riferimento alla programmazione didattica dei dipartimenti, le istanze e gli Avvisi devono essere presentate/pubblicati entro il mese di febbraio di ogni anno

Art. 3 Procedura su avviso del Dipartimento

1. I Dipartimenti possono attivare procedure di mobilità interdipartimentale anche nell'ambito della propria programmazione dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato finalizzate a uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) incrementare il grado di ricongiungimento dei Settori Concorsuali (SC) o di Settori Scientifico Disciplinari già presenti nel Dipartimento;
- b) migliorare la completezza dell'offerta formativa dei corsi di studio per i quali il Dipartimento costituisce struttura di riferimento;
- c) creare le condizioni necessarie per lo svolgimento di Corsi di Dottorato di Ricerca, di Master e di ogni altra tipologia di attività formativa;
- d) riunificare in progetti di ricerca e in qualunque attività di servizio istituzionale le risorse umane impegnabili in significative attività culturali e scientifiche coerenti con i relativi obiettivi;

2. Il Direttore del Dipartimento, a seguito di delibera assunta dal Consiglio, a maggioranza qualificata, emette un avviso che, oltre ad essere pubblicato sul sito web del Dipartimento sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo per 10 giorni, specificando:

- a) il SSD ed il SC interessato;
- b) la fascia di docenza interessata;
- c) le risorse logistiche che prevedibilmente verranno messe a disposizione del docente;
- d) ogni altra informazione utile a prefigurare le condizioni di lavoro del docente;
- e) il profilo scientifico e didattico richiesto;
- f) indicazione del numero delle risorse umane necessarie.

3. Non possono rispondere all'Avviso i professori e i ricercatori universitari che sono stati oggetto di mobilità interdipartimentale ai sensi del presente Regolamento negli ultimi tre anni solari precedenti o che hanno preso servizio negli ultimi tre anni.

Art. 4 – Valutazione delle domande.

1. Le domande di mobilità, pervenute in risposta all'avviso di cui all'art. 3, sono valutate da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con provvedimento del Rettore, composta da almeno tre professori dello stesso SSD o, in mancanza, di SSD affine che ricadano nel medesimo SC o, in mancanza, della stessa Macro Area.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. La Commissione, entro trenta giorni dalla nomina, valuta le domande in base ai dati curricolari, con particolare attenzione al profilo didattico e scientifico richiesto, all'attività svolta a qualsiasi titolo dal richiedente, anche in relazione agli obiettivi definiti nell'avviso ed elabora una graduatoria. Sull'esito della procedura della Commissione si esprime il Consiglio di Dipartimento a maggioranza.

Art. 5 – Procedura su istanza dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato.

1. I Professori e i Ricercatori universitari possono attivare, con istanza indirizzata ai Direttori dei dipartimenti di provenienza e di destinazione, procedure di mobilità interdipartimentale finalizzate a uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) riunificarsi con le risorse umane impegnate in attività culturali, significative per il Dipartimento e coerenti con i suoi obiettivi, per motivate istanze scientifiche culturali da implementare o da attivare in progetti di ricerca o in qualunque attività di servizio istituzionale;
- b) agevolare il ricongiungimento dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) o dei Settori Concorsuali (SC) già presenti nel Dipartimento di destinazione;
- c) migliorare la completezza dell'offerta formativa di corsi di studio per i quali il Dipartimento costituisce Dipartimento di riferimento;
- d) creare le condizioni necessarie per lo svolgimento di Corsi di Dottorato di Ricerca (DR), di Master (M) o di ogni altra tipologia di attività formativa;
- e) superare i casi di incompatibilità accertata previsti dalla vigente legge o dal vigente Codice Etico dell'Università di Palermo.

2. Non possono attivare procedure di mobilità i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che sono stati oggetto di mobilità interdipartimentale ai sensi del presente Regolamento negli ultimi tre anni accademici precedenti o che hanno preso servizio negli ultimi tre anni. Tale fattispecie si applica anche ai trasferimenti motivati da casi di incompatibilità previsti dalla vigente Legge o dal vigente Codice Etico purché siano stati rispettati i limiti temporali previsti dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Art. 6 – Valutazione delle domande presentate dai singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato.

1. La domanda di mobilità interna-interdipartimentale deve essere inoltrata al Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti di destinazione e di provenienza.

2. Le domande di mobilità presentate dai singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato sono esaminate da una Commissione, proposta dal Consiglio del Dipartimento di destinazione e nominata con Decreto del Rettore, composta da almeno tre docenti dello stesso SSD o, in mancanza, di SSD affine che ricadano nel medesimo SC o, in mancanza, della stessa Macro Area.

3. Entro 30 giorni dalla nomina, la Commissione esprime un giudizio di congruità sulla motivazione adottata rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento di destinazione, tenuto conto della relazione della Commissione, esprime, a maggioranza, il proprio parere in ordine alla richiesta di trasferimento.

Art. 7 – Conclusione della procedura.

1. Il Consiglio di Dipartimento di provenienza del richiedente interessato, si esprime, entro 20 gg dalla chiusura degli atti della commissione, sull'opportunità del trasferimento del richiedente e, in caso affermativo, (nullaosta) su ogni altro aspetto connesso, in particolare in relazione ai seguenti elementi:

- a) attività di didattica e di ricerca programmata;
- b) posizioni di referente di assegno di ricerca e di tutor di tesi di Dottorato;
- c) responsabilità scientifica di progetti di ricerca;
- d) responsabilità di attrezzature o servizi;
- e) ruolo di docente di riferimento in uno dei corsi di studio attivati dal Dipartimento di provenienza;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

f) ogni altro elemento che possa essere oggetto di precisazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Senato Accademico, presa visione dell'esito dei lavori della Commissione e dei pareri dei Dipartimenti, esprime specifico parere. Tale parere tiene conto dei possibili effetti derivanti dal trasferimento sulla sostenibilità dell'offerta formativa e sul complesso dell'attività di ricerca. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a, il Consiglio di Dipartimento di provenienza si potrà esprimere sulla necessità che il professore che ha presentato domanda di mobilità si dichiari disponibile a ricoprire, per almeno 3 anni accademici successivi alla domanda, un insegnamento di almeno 60 ore nei corsi di studio di cui il Dipartimento di provenienza è Dipartimento di riferimento.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sul trasferimento tenendo conto delle previsioni e dei pareri di cui al presente regolamento.

4. La mobilità decorre dal 1° ottobre di ogni anno accademico.

Art. 8 – Mobilità interdipartimentale a seguito di disattivazione del Dipartimento.

1. La procedura descritta negli art. 3 e 5 del presente Regolamento non si applica in occasione di disattivazione di un Dipartimento, per difetto di numerosità o per procedura di accorpamento, o nel caso di variazione consistente dell'assetto dipartimentale.

2. Nei casi indicati nel precedente comma 1, ogni docente esprime liberamente la sua adesione ad un nuovo progetto dipartimentale o fa richiesta di afferenza ad uno dei Dipartimenti esistenti.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, le richieste di afferenza ad un Dipartimento già istituito sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di parere favorevole del Dipartimento di destinazione.

IL RETTORE
PROF. FABRIZIO MICARI